



COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE NONCHE' DI DISCIPLINA DELLE SAGRE E DELLE FESTE PAESANE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.06.2021

INDICE

TITOLO I - NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I - PREMESSA

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Prescrizioni generali

CAPO II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 - Programmazione comunale

Articolo 4 - Tipologie di mercato

Articolo 5 - Esercizio del commercio ambulante itinerante

Articolo 6 - Vendita diretta da parte di produttori agricoli

CAPO III - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 - Sistema autorizzatorio

Articolo 8 - Disponibilità dei posteggi

Articolo 9 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 10 - Autorizzazioni di tipo A

Articolo 11 - Autorizzazioni di tipo B

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

CAPO IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 - Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

CAPO V - REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE DI SOSTA PROLUNGATA (AREE EXTRAMERCATALI)

Articolo 14 - Aree di sosta prolungata

Articolo 15 - Modalità di assegnazione

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 - Autorizzazioni temporanee

Articolo 17 - Superficie e dimensione dei posteggi

Articolo 18 - Vendita senza autorizzazione

TITOLO II - REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

CAPO I - PREMESSA

Articolo 19 - Aree di mercato e zone di vendita

Articolo 20 - Disciplina generale dei mercati

CAPO II - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 21 - Tipologia

Articolo 22 - Sospensione e trasferimento temporanei

CAPO III - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 23 - Orario di mercato

Articolo 24 - Modalità di accesso degli operatori

Articolo 25 - Circolazione pedonale e veicolare

CAPO IV - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 26 - Concessione del posteggio

Articolo 27 - Subingresso nel posteggio

Articolo 28 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 29 - Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

Articolo 30 - Registro degli operatori sui mercati

Articolo 31 - Modalità di registrazione

Articolo 32 - Decadenza della concessione di posteggio

Articolo 33 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

CAPO V - MODALITA' DI VENDITA

Articolo 34 - Obblighi dei venditori

Articolo 35 - Attrezzature di vendita

Articolo 36 - Collocamento delle derrate

Articolo 37 - Divieti di vendita

Articolo 38 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

Articolo 39 - Atti dannosi agli impianti del mercato

Articolo 40 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

Articolo 41 – Furti danneggiamenti e incendi

CAPO VI - ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 42 - Preposti alla vigilanza

Articolo 43 - Delegati o Commissione di mercato

CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 44 - Norme finali

Articolo 45 - Tasse e tributi comunali

Articolo 46 - Sanzioni

TITOLO III – DISCIPLINA DELLE SAGRE E DELLE FESTE PAESANE

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 47 - Oggetto

Articolo 48 - Definizione di “Sagra” e di “Feste Paesane”

Articolo 49 - Calendario delle manifestazioni

Articolo 50 - Soggetti organizzatori

Articolo 51 - Durata delle manifestazioni

Articolo 52 - Somministrazione di alimenti e bevande, Responsabile per i rifiuti, obbligo di raccolta differenziata

Articolo 53 – Modalità e documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni/scia

Articolo 54 – Coinvolgimento degli operatori in sede fissa ed ambulanti

Articolo 55 – Orari, limiti di rumorosità e deroghe

Articolo 56 – Consumo di bevande alcoliche

Articolo 57 – Prescrizioni di sicurezza

Articolo 58 – Organizzazione ed assistenza sanitaria

Articolo 59 – Patrocino comunale

Articolo 60 – Accoglimento della richiesta di patrocinio e/o contributo

Articolo 61 – Disposizioni fiscali e contributive

CAPO II – ISTITUZIONE DELLE SAGRE CON CADENZA ANNUALE

Articolo 62 – Premessa

Articolo 63 – Soggetti organizzatori

Articolo 64 – Date, aree di svolgimento e denominazione

Articolo 65 – Soggetti ammessi a partecipare e presentazione istanze

TITOLO IV – ABROGAZIONE DI NORME

Articolo 66 – Norme abrogate

TITOLO I
NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE
PUBBLICHE

CAPO I
PREMESSA

Articolo 1
(Definizioni)

1. Agli effetti delle presenti norme, per **“D.Lgs. 114/98”** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per **“Legge regionale”** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Indirizzi Regionali”** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Criteri Regionali”**, La Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32 – 2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per **“autorizzazione di tipo A”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per **“autorizzazione di tipo B”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2
(Prescrizioni generali)

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

CAPO II

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 *(Programmazione comunale)*

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'art. 28, commi 15 e 16 del D.Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune di Nole, così come identificato dall'art. 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria (comuni intermedi).
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 *(Tipologie di mercato)*

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98 e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.
 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale;
 - Area per posteggio singolo;
 - zone di sosta prolungata di cui all'art.4 c.1 lett. b) D.C.R. 626-3799 del 1 marzo 2000.
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie.
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti, le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

Articolo 5 *(Esercizio del commercio ambulante itinerante)*

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, esercitare in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

- a. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b. è vietato esercitare nelle vie o nelle piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone comunali tutelate da motivi di rilevante interesse pubblico o ambientale, individuate o determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento;
 - c. è vietato esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (salvo quanto previsto per l'utilizzo delle aree di sosta prolungata) sostando ingiustificatamente nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata o sostando nello stesso punto anche in assenza di richieste dell'utenza: in questi casi i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati o posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
 - d. a salvaguardia della quiete pubblica e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a 300 metri dal perimetro delle case di riposo, dai luoghi di cura e dal cimitero;
 - e. a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o esalazioni dannose;
 - f. l'attività non può essere iniziata prima delle ore 08:00 e conclusa dopo le ore 19:00.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 6

(Vendita diretta da parte dei produttori agricoli)

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da parte del Responsabile del Servizio dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'agricoltore di cui all'art. 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del D. Lgs. 228/2001 del 18 maggio 2001, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Tra i prodotti contemplati nel D.Lgs. 228/2001 del 18 maggio 2001, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico – commerciale.

4. Il Responsabile del Servizio può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra la produzione e prodotti posti in vendita.

CAPO III

REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 ***(Sistema autorizzatorio)***

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 114/98, il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dal successivo Capo IV.
2. Il Responsabile del Servizio rilascia altresì le autorizzazioni, di cui al D. Lgs. 228/2001 del 18 maggio 2001, ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
3. Il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel Comune, in caso di persone fisiche, o che hanno sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 ***(Disponibilità dei posteggi)***

1. Il Comune, verificata la disponibilità dei posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, compresi quelli mensili anche specializzati, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni. La presente disposizione non si applica invece alle manifestazioni ultra-mensili rispetto alle quali occorre procedere con graduatoria effettuata di volta in volta per ogni singola manifestazione; in questo caso le concessioni di posteggio non sottostanno al regime duodecennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.
2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - L'elenco dei posteggi disponibili;
 - Il numero che li identifica;
 - L'esatta collocazione di ciascuno;
 - Le dimensioni e la superficie;
 - Il settore di appartenenza;

- Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;
 - L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
4. Le domande pervenute al Comune fuori dal termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 9 ***(Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni)***

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo "A" si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo "A", sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - a. Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - b. Oggetto del procedimento;
 - c. Persona responsabile del procedimento;
 - d. Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - e. Termine di conclusione del procedimento.
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento né da notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti.

Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 **(Autorizzazioni di tipo "A")**

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo "A" per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo "A", oltre l'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultra mensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nella medesima area mercatale lo stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore, essendo il numero di posteggi inferiore a 100, fino ad un massimo di quattro posteggi, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare. È ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo "A" per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 1. Il numero del posteggio;
 2. I settori alimentari o non alimentari;
 3. Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
 4. Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1° marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11 ***(Autorizzazioni di tipo "B")***

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo "B" è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo "B" consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai criteri regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 12 ***(Registro per le autorizzazioni)***

Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- le generalità del titolare;
- l'indirizzo di residenza;
- il tipo di autorizzazione;
- il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
- il numero del posteggio assegnato all'operatore;
- il codice fiscale;
- la partita I.V.A.

CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13
(Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche)

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

AREA N. 1

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A). D. Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	Piazzale Via Devesi	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Mercoledì	
PERIODO:	Settimanale	
ORARIO	8:00 - 13:00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero Banchi	Superficie Vendita:
ALIMENTARI	15	572 mq
NON ALIMENTARI	12	463 mq
ALIMENTARI NON ALIMENTARI	4	138 mq
PRODUTTORI	2	30 mq
ESPOSITORI	1	5 mq

AREA N. 1- ELENCO POSTEGGI

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI
1	Alimentare	9 x 5 = 45
2	Alimentare	7 x 5 = 35
3	Alimentare	7 x 5 = 35
4	Alimentare	7 x 5 = 35
5	Alimentare	9 x 5 = 45
6	Alimentare	7 x 5 = 35

7	Alimentare	$7 \times 5 = 35$
8	Alimentare	$10 \times 5 = 50$
9	Alimentare/non alimentare	$7 \times 5 = 35$
10	Non Alimentare	$7 \times 4 = 28$
11	Produttore	$5 \times 3 = 15$
12	Alimentare/non alimentare	$7 \times 4 = 28$
13	Alimentare/non alimentare	$7 \times 5 = 35$
14	Non Alimentare	$9 \times 5 = 45$
15	Alimentare	$7 \times 5 = 35$
16	Non Alimentare	$10 \times 5 = 50$
17	Non Alimentare	$7 \times 5 = 35$
18	Produttore	$5 \times 3 = 15$
19	Non Alimentare	$8 \times 5 = 40$
20	Alimentare	$8 \times 5 = 40$
21	Alimentare	$12 \times 5 = 60$
22	Alimentare	$7,5 \times 4 = 30$
23	Non Alimentare	$8 \times 5 = 40$
24	Alimentare/non alimentare	$8 \times 5 = 40$
25	Non Alimentare	$9 \times 5 = 45$
26	Non Alimentare	$7 \times 5 = 35$
27	Non Alimentare	$8 \times 4 = 32$
28	Alimentare	$7,5 \times 4 = 30$
29	Non Alimentare	$8 \times 4 = 32$
30	Alimentare	$7,5 \times 4 = 30$
31	Non Alimentare	$9 \times 4 = 36$
32	Non Alimentare	$9 \times 5 = 45$
33	Alimentare	$8 \times 4 = 32$
34	Espositori	$2,5 \times 2,5 = 5$

AREA N. 2

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A). D. Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	Piazza Vittorio Emanuele
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Sabato
PERIODO:	Settimanale

ORARIO	8:00 - 13:00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero Banchi	Superficie Vendita:
ALIMENTARI	1	45

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata.

AREA N. 2- ELENCO POSTEGGI

ESEMPLIFICAZIONE:

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI
1	Alimentare	Frutta e Verdura	9 x 5 = 45

CAPO V REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE DI SOSTA PROLUNGATA (AREE EXTRA MERCATALI)

Articolo 14 (Definizione)

1. Per zona di sosta prolungata si intende l'area, anche ad utilizzo stagionale, articolata con cadenza varia (quotidiana o su alcuni giorni del mese), nella quale è consentita la sosta per non più di cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate, per l'offerta al consumo anche specializzata.
2. L'individuazione delle zone è demandata alla Giunta Comunale.
3. Le zone di sosta prolungata non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

Articolo 15 (Modalità di assegnazione)

1. L'assegnazione di un posto nelle zone di sosta prolungata avviene a favore dei soggetti titolari di autorizzazione di tipo B e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggi assegnati, ai titolari di autorizzazione di tipo A. L'assegnazione può essere fatta anche ai produttori.
2. L'assegnazione avviene con le modalità e i criteri di priorità previsti per la spunta dal presente regolamento, nel luogo, giorno e negli orari fissati con provvedimento del Comandante della Polizia Municipale. L'assegnazione e le relative operazioni di spunta vengono effettuate con riferimento all'utilizzo per cinque ore consecutive nell'arco di ogni singolo giorno, ferma restando la possibilità

di assegnare il posto a più operatori nell'arco della stessa giornata ove l'atto istitutivo dell'area consenta l'utilizzo della stessa per più di cinque ore al giorno.

3. Ai fini dell'assegnazione l'operatore deve consegnare agli agenti di Polizia Municipale l'autocertificazione relativa alla circostanza di non essere titolare di autorizzazioni di tipo A relative al giorno per il quale si chiede l'assegnazione del posto in spunta.
4. La quietanza di pagamento del Canone Patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, comunque dovuto per la durata massima consentita, ha valore di titolo concessorio.
5. Le assegnazioni non possono avvenire a favore di coloro che abbiano omesso in tutto o in parte il pagamento di canoni di occupazione del suolo pubblico.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 (Autorizzazioni temporanee)

1. Il Responsabile del Servizio può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone;
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti della Legge;
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. È fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 17 (Superficie e dimensione dei posteggi)

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 18
(Vendita senza autorizzazione)

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II
REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

CAPO I
PREMESSA

Articolo 19
(Area di mercato e zone di vendita)

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 20
(Disciplina generale dei mercati)

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

CAPO II
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 21
(Tipologia)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si svolgono nelle aree del Piazzale di Via Devesi e di Piazza Vittorio Emanuele II, così come individuate dall'articolo 13 delle Norme e direttive, si identificano come mercato a cadenza

settimanale per l'area di Via Devesi, con un'offerta interata al dettaglio di merci alimentari e non alimentari, e come area per posteggio singolo per l'area di Piazza Vittorio Emanuele II.

Articolo 22
(Sospensione e trasferimento temporanei)

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

CAPO III
GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 23
(Orario di mercato)

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:
 - Mercato del mercoledì:
 - Dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
 - Posteggio del sabato:
 - Dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 1 ora e trenta minuti (1,30') prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 1 ora dall'orario di chiusura delle vendite.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa il posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito dal comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 13:00, pena il conteggio dell'assenza anche nel caso in cui sia stata corrisposta la Canone Patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.
5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere annullato, anticipato o posticipato.

6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 24
(Modalità di accesso degli operatori)

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
3. In caso si presentassero, per un periodo limitato (es stagionale) artigiani non presenti sull'area mercatale (es, arrotino od alto), questi potranno essere autorizzati, in sede di spunta, all'occupazione di un'area esterna ai posteggi, nel rispetto del pagamento dei tributi locali, purché ciò non crei intralcio alla fruizione dell'area da parte della clientela.
4. A seguito di rilascio di autorizzazione, da parte del competente ufficio comunale, per la propaganda elettorale in previsione di consultazioni elettorali o referendarie, potranno essere collocati nell'ambito dell'area mercatale idonee strutture (tavolini, gazebo e simili) purché non intralcino la circolazione dei fruitori dell'area. Tali collocazioni andranno concordate con il personale comunale addetto alla gestione del mercato. Tali occupazioni sono esenti dal pagamento del Canone Patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

Articolo 25
(Circolazione pedonale e veicolare)

1. Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 26
(Concessione del posteggio)

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.

3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità duodecennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 27 ***(Subingresso nel posteggio)***

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
2. Per poter dare corso alla pratica di subingresso, dovranno essere stati saldati tutti i tributi/spese relative all'occupazione del suolo pubblico e/o forniture (luce, acqua, ecc.).

Articolo 28 ***(Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi)***

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 23, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza la possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 23, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nei seguenti orari.
 - Mercato del mercoledì: ore 08:00;
 - Posteggio del sabato: ore 08:00
1. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dell'apposita graduatoria articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione commerciale esibita esclusivamente in originale alla "spunta", nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dalla visura camerale e, a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale.
2. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.

3. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale o da altro personale comunale appositamente incaricato, aggiornata a cadenza settimanale per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
4. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
5. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
6. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
7. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ad effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
8. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione duodecennale, fino ad un massimo di una autorizzazione. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione duodecennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione duodecennale.
9. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 25, comma 1.
10. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività.
11. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
12. La graduatoria delle presenze è unica per tutte le tipologie di settore (prodotti ittici, alimentare, non alimentare, produttori agricoli).
1. L'assegnazione dei posteggi liberi sarà effettuata mediante chiamata degli spuntisti presenti che potranno scegliere indifferentemente uno dei posteggi liberi, siano essi dedicati alla tipologia alimentare che non alimentare. Nel caso tuttavia vi sia disponibile per l'assegnazione il posteggio del settore alimentare predisposto per gli allacciamenti alle reti di energia elettrica e idrica, nonché scarico acque reflue e sia presente alla spunta un operatore della medesima tipologia di vendita (prodotti ittici freschi) l'assegnazione di detto posteggio avverrà prioritariamente a detto operatore (o all'operatore della stessa tipologia con più presenze sul mercato) indipendentemente dalla posizione in graduatoria rispetto alle altre tipologie. Qualora siano disponibili per l'assegnazione uno o più

posteggi per i produttori agricoli, detti posteggi andranno assegnati esclusivamente ai produttori agricoli eventualmente presenti in spunta, secondo il criterio del maggior numero di presenze maturato, fino all'esaurimento dei posti. Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Articolo 29 ***(Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato)***

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione o altra idonea documentazione.
2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 30 ***(Registro degli operatori sui mercati)***

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Polizia Municipale.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 1. Le generalità del titolare;
 2. La tipologia merceologica consentita;
 3. Gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 4. Gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
 5. Le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 6. La data di scadenza della concessione del posteggio.

4. Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 31
(Modalità di registrazione)

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 42 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 23, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.
8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale, delle deroghe ai sensi

dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza della concessione di posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.
11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 32 ***(Decadenza della concessione di posteggio)***

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 45 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 30.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio della Polizia Municipale provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.
3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

Articolo 33 ***(Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio)***

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

CAPO V **MODALITA' DI VENDITA**

Articolo 34 ***(Obblighi dei venditori)***

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

1. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature. Hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita gli operatori del mercato settimanale, compresi i produttori agricoli, devono deporre in modo ordinato i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, all'interno dell'area concessa, riducendone per quanto possibile il volume e separandoli a seconda della tipologia (carta/cartone, imballaggi in plastica/polistirolo, cassette in legno, cassette in plastica, indifferenziato, frazione organica, oli di frittura esausti, ecc.), mediante l'utilizzo degli appositi sacchetti/contenitori forniti dal CISA o dal Comune. I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori, adibiti alla raccolta differenziata, ubicati all'interno del mercato. Le cassette dovranno essere sovrapposte le une alle altre, separate in base al materiale (legno, plastica, cartone, etc.) e non contenere residui di altri materiali (es. rifiuti organici, plastica, carta, imballaggi, ecc.).
2. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
5. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 35

(Attrezzature di vendita ed uso di bombole di gas)

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
1. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita nonché tenere fuochi a fiamma libera, impiegare strutture e apparecchiature fisse e/o mobili (es. stufe) alimentate a GPL, legna o altre fonti energetiche per il riscaldamento dell'area di pertinenza del banco vendita, prive del marchio CE, detenere ed utilizzare bombole di gas.
2. Gli operatori appartenenti al settore alimentare e i produttori agricoli possono utilizzare, per l'attività inerente alla conservazione e/o la preparazione degli alimenti, bombole di gas G.P.L. In ogni caso, dovrà sempre essere rispettata la normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

3. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 36
(Collocamento delle derrate)

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo, ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,80.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,20 dal suolo.

Articolo 37
(Divieti di vendita)

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi i prodotti possono essere confiscati.
5. E altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della Legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 38
(Vendita di animali destinati all'alimentazione)

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 39
(Atti dannosi agli impianti del mercato)

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 40
(Utilizzazione dell'energia elettrica)

1. È fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

Articolo 41
(Furti, danneggiamenti e incendi)

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

CAPO VI
ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 42
(Preposti alla Vigilanza)

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - Sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - Gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - Rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - Far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - Far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 43
(Delegati o Commissione di mercato)

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 3 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori.
2. È compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - Uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;
 - La delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
 - In caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

CAPO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 44 (Norme finali)

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 45 (Canone Unico Patrimoniale)

1. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento del Canone Patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari giornalieri dei posti temporaneamente liberi, la riscossione avviene mediante rilascio di avviso di pagamento contenente le istruzioni per il versamento.
3. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

Articolo 46 (Sanzioni)

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981, n.689 e s.m.i.
2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 ad € 15.493,00 e con confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/98. L'attività di vendita esercitata senza il titolo originale dell'autorizzazione o su un posteggio diverso da quello autorizzato o assegnato in spunta, è ritenuta abusiva e sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori, devono essere inoltrati al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale – Commercio, competente anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie. Quando non disposto diversamente da leggi e regolamenti, i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive, pervengono al Comune.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE SAGRE E DELLE FESTE PAESANE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47

(Oggetto)

1. Il presente Titolo disciplina lo svolgimento delle Sagre e delle Feste Paesane del Comune di Nole.
2. Determina, inoltre, le modalità ed i criteri per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente ad attività di trattenimento e svago e non, in occasione di sagre e feste o, più in generale, di tutte quelle manifestazioni che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia del Comune di Nole. Questo per assicurare a ciascuna manifestazione una determinata ubicazione temporale e la miglior fruizione.
3. Le attività svolte nelle manifestazioni Sagre e Feste paesane possono essere molteplici e possono interessare:
 - commercio su aree pubbliche
 - commercio di cose antiche ed usate

- attività di scambio tra hobbisti
 - vendita di prodotti artigianali
 - vendita di prodotti agricoli
 - somministrazione temporanea di alimenti e bevande
 - giochi di abilità (tiro del cacio, tiro alla fune, corsa nei sacchi ecc.)
 - pubblici spettacoli in genere e piccoli intrattenimenti, con balli con o senza orchestra
 - fuochi d'artificio
 - installazione di giostre
 - manifestazioni di sorte (lotterie, tombole e pesche di beneficenza)
4. In relazione al tipo di attività complessivamente svolte, al luogo di svolgimento, alle strutture temporanee allestite (gazebo, tensostrutture, palco, ecc.), al presunto afflusso di persone, gli organizzatori dovranno richiedere i titoli abilitativi, previsti dalla normativa vigente, 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione presso l'Ufficio di Polizia Municipale - Commercio. Gli uffici forniranno i modelli per la richiesta dei titoli abilitativi e le informazioni in merito ai titoli abilitativi rilasciati da altri enti.

Articolo 48 ***(Definizione di “sagra” e “feste paesane”)***

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per “sagra” ogni manifestazione temporanea comunque denominata finalizzata alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea ed è finalizzata alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria.
2. Per definirsi tale, la sagra deve essere il riflesso di un’identità storica e culturale di un Comune. La sagra è l’espressione della cultura del territorio comunale (o di singole parti dello stesso) nella quale gastronomia e tradizione possono intrecciarsi.
3. Le “feste paesane” si differenziano dalle “sagre” in quanto le finalità perseguite sono di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose, sportive, ricreative e sindacali: rientrano in tale fattispecie anche le feste patronali.
4. Più in generale per “sagre” e “feste paesane” si intendono tutte quelle manifestazioni aventi come elemento comune caratterizzante la somministrazione di alimenti e bevande, che sono legate a tradizioni folkloristiche, gastronomiche, di promozione turistica e culturale finalizzate alla socialità, alla promozione e all’aggregazione comunitaria. Tali manifestazioni hanno un carattere temporaneo.
5. Le sagre e le feste paesane possono prevedere lo svolgersi di attività di trattenimento e spettacolo, nel rispetto delle norme vigenti di cui al TULPS (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) ed al relativo Regolamento di attuazione (Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), e l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, nel rispetto della normativa vigente.

6. Sono escluse dai presenti indirizzi le manifestazioni fieristiche locali disciplinate dalla Legge regionale 28 novembre 2008, n. 31 recante “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese”.

Articolo 49
(Calendario delle manifestazioni)

1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle sagre, e delle feste paesane, nonché per permettere all’Amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati nell’ambito del territorio, potrà essere prevista la redazione di un calendario comunale delle sagre e delle feste paesane che si svolgeranno nell’anno seguente.
2. Il calendario di cui al comma precedente è redatto dopo aver eventualmente sentito le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi maggiormente rappresentative a livello locale, la Proloco di Nole e le Associazioni del territorio.
3. La richiesta di iscrizione nel calendario deve essere presentata, da parte degli organizzatori delle manifestazioni, entro e non oltre il 10 NOVEMBRE di ogni anno, per l’anno successivo. L’istanza deve contenere, salvo possibile integrazione della stessa entro il termine massimo di 15 giorni:
 - Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i rispettivi dati;
 - Indicazione dell’eventuale sito Web della manifestazione e contatti (indirizzi e-mail/telefono);
 - Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - Anni di svolgimento della manifestazione;
 - Planimetria dell’area interessata dall’evento;
 - Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggio, anche provvisoria, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
 - Relazione previsionale di impatto acustico;
 - Programma della manifestazione;
 - Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, identificativi della cultura e dell’artigianato locale;
 - Piano di sicurezza della manifestazione
4. In caso di sovrapposizione di due o più manifestazioni nello stesso sito e con la stessa coincidenza temporale, il Comune accoglie un’unica istanza attenendosi ai seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
 - Manifestazione che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell’artigianato locale. I prodotti alimentari venduti e

somministrati nell'ambito della manifestazione dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti alimentari tradizionali veneti o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, QV, DE.CO.;

- Anni di svolgimento della manifestazione;
 - Forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la manifestazione (celebrazione religiosa,
 - festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
 - Ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
5. Il Comune rilascia le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, compresa l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, esclusivamente alle sagre e alle feste paesane inserite nel calendario dell'anno di riferimento.

Articolo 50 ***(Soggetti organizzatori)***

1. Le manifestazioni di cui ai precedenti articoli possono essere organizzate, anche in eventuale accordo tra di loro, da:
- Enti pubblici;
 - Enti e associazioni per la promozione socio economica del territorio comunale;
 - Enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
 - Organismi religiosi e partiti politici;
 - Comitati;

Articolo 51 ***(Durata delle manifestazioni)***

1. Di norma la durata massima complessiva delle singole manifestazioni è fissata a 5 (cinque) giorni. Tale durata può essere elevata fino a 15 (quindici) giorni in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- Storicità della manifestazione: qualora la manifestazione sia stata svolta ininterrottamente negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione nel calendario comunale di cui all'art. 3;
 - Promozione delle tipicità agroalimentari: qualora i prodotti agroalimentari, oggetto dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nell'ambito della manifestazione, siano in prevalenza prodotti a marchio DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, QV, DE.CO. o prodotti agroalimentari tradizionali piemontesi;
2. Sono esclusi dal conteggio i giorni necessari per il montaggio e smontaggio delle attrezzature.

Articolo 52

(Somministrazione di alimenti e bevande, responsabile per i rifiuti, obbligo di raccolta differenziata)

1. In occasione di feste paesane e sagre, è consentita, nel rispetto delle vigenti normative, la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, previa presentazione di apposita SCIA al SUAP completa di notifica ai fini della registrazione igienico sanitaria all'Asl competente.
2. La somministrazione di alimenti e bevande non può avere durata superiore a quella della manifestazione e deve avvenire nell'ambito della manifestazione stessa.
3. Nell'ambito dell'organizzazione della manifestazione, l'ente organizzatore (ente, associazione, comitato, persona fisica o giuridica, etc.) dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della festa da comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale almeno una settimana prima dell'inizio della festa. Il responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà gestire anche l'informazione diretta agli addetti alla festa; designerà un'area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare a cura dei responsabili delle manifestazioni, i contenitori per la raccolta differenziata e i contenitori per i vuoti a rendere oltre agli spazi destinati al pubblico con diversi contenitori per la raccolta differenziata e non. Il responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà anche predisporre un'area dotata di fusti per la raccolta dell'olio da cucina esausto, se presente. Il materiale per la gestione della raccolta differenziata dovrà essere richiesto dall'organizzazione al CISA di Ciriè.
4. Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande organizzati nel territorio comunale in aree e spazi pubblici o aperti al pubblico dovranno puntare all'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili, compostabili, riciclabili. Le stoviglie compostabili e/o riciclabili dovranno essere smaltite nel modo corretto e quindi convogliate nel ciclo della raccolta corrispondente.
5. Tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle suddette manifestazioni dovranno essere forniti con il minor ricorso possibile agli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l'acquisto di confezioni più grandi e più capienti. Per i cibi si dovranno preferire i grandi contenitori piuttosto che le porzioni monodose. Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, questi dovranno preferibilmente essere costituiti da un solo materiale per rendere più semplice la loro gestione, evitando quegli imballaggi (poliaccoppiati) che per la loro natura sono destinati allo smaltimento. Per le bevande si dovrà preferire il sistema di erogazione, mescita, diretta (alla spina) e/o del vuoto a rendere.
6. Tutte le azioni sopraelencate, relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa. Tutto il materiale informativo e promozionale dovrà essere realizzato in carta riciclata e/o ecologica, compresi eventuali tovaglie e tovaglette. Tutti i materiali o i messaggi informativi, oltre al logo

stesso, dovranno prevedere similmente la seguente dicitura: “Iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Nole”.

Articolo 53

(Modalità e documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni/SCIA)

1. Qualora nell’ambito della manifestazione siano previste attività o eventi per loro natura assoggettati a licenze, autorizzazioni o SCIA. Le relative istanze ed allegati, eccetto che per la SCIA, stante la natura di mera comunicazione, vanno presentati nei tempi e con le modalità previste dalle norme che le regolamentano e i relativi eventuali atti di assenso devono essere prodotti prima dell’effettuazione della manifestazione o comunque entro i termini previsti dalle singole normative.

Articolo 54

(Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti)

1. Durante lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente regolamento, compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ordine pubblico e di viabilità, i titolari degli esercizi di vicinato e dei pubblici esercizi possono vendere e somministrare i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale/pubblico esercizio o su quella adiacente alla manifestazione.
2. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla manifestazione.
3. Al fine di mettere in condizioni il Comune circa l’intenzione di utilizzare detti spazi, il titolare dell’attività comunica entro quindici giorni dalla data della manifestazione, all’Ufficio Commercio la propria intenzione.

Articolo 55

(Orari, limiti di rumorosità e deroghe)

1. Gli organizzatori dovranno rispettare le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché il Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico. In particolare, per limiti e deroghe al regolamento, si fa rinvio al Titolo III° del predetto regolamento “MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE”.
2. Il Comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della manifestazione e per ragioni di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, può definire un orario massimo di svolgimento delle attività.

Articolo 56

(Consumo di bevande alcoliche)

1. Gli organizzatori sono, inoltre, tenuti:
 - Al rispetto del divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni;

- Al rispetto del divieto di somministrazione di bevande alcoliche a persone in evidente stato di ebbrezza (art. 689 e 691 cod. penale);
- Al rispetto della normativa vigente, salvo la possibilità da parte del Sindaco, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, di prescrivere una diversa limitazione di orario;

Articolo 57 ***(Prescrizioni di sicurezza)***

1. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree o in locali idonei. Qualora l'area della sagra sia circoscritta dovrà essere dichiarata, dagli organizzatori, la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone.
2. Le manifestazioni che interessano pubblici spettacoli o intrattenimenti sono soggette alle disposizioni previste degli articoli 68, 69 e 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche. Per la verifica della solidità e della sicurezza, del luogo ove si svolge il pubblico spettacolo, si applicano le disposizioni degli articoli 141, 141 bis e 142 del R.D. 6/5/1940 n. 635, e le disposizioni di cui DM 19/08/1996 in materia di prevenzione incendi.
3. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi punti:
 - Tutte le vie d'esodo, normali e d'emergenza, devono essere mantenute costantemente sgombre da persone e cose per consentire un ordinato deflusso del pubblico e costantemente presidiate da idoneo personale di servizio per tutta la durata della manifestazione, è fatto obbligo di evitare gli affollamenti ingombranti e pericolosi.
 - La collocazione dei manufatti dovrà essere realizzata garantendo la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
 - Dovrà essere garantito l'accesso e la percorrenza ai mezzi di soccorso e di emergenza nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente.
 - Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.
 - L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, compresa quella di emergenza, dovranno essere realizzate a norma di legge e certificate da tecnico abilitato.
 - le attrezzature elettriche, potranno essere installate solo in aree non accessibili al pubblico. I cavi elettrici posti nelle zone accessibili al pubblico dovranno essere opportunamente ricoperti da tappetini in gomma. Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate

e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.

- Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra.
 - Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati e trattati.
4. Nelle manifestazioni che prevedono sfilate di carri allegorici è necessario che:
- i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141-bis del Regolamento del TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;
 - le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005).
5. Nel caso la tipologia di manifestazione lo preveda, l'organizzatore, tramite tecnico incaricato, dovrà predisporre un piano di Safety, per l'individuazione dei rischi e per l'adozione delle misure idonee a minimizzarli.

Art. 58

(Organizzazione e assistenza sanitaria)

1. Il soggetto organizzatore delle manifestazioni oggetto del presente regolamento deve identificare il livello di rischio in modo da definire le risorse di soccorso sanitario e di emergenza adeguate all'evento. Lo stesso soggetto è tenuto ad attivare le procedure di comunicazione agli enti preposti in conseguenza del livello di rischio individuato

Articolo 59

(Patrocinio comunale)

1. Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento da parte del Comune verso le iniziative degli enti e delle associazioni meritevoli per le finalità meglio precisate di seguito.
2. Il Patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco.
3. La manifestazione, la sagra e qualsivoglia altra iniziativa, qualora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, è ammessa al Patrocinio nei casi in cui:

- contribuisca alla crescita culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza e del territorio, favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
 - promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di particolare interesse per il territorio e la cittadinanza;
 - sia finalizzata allo sviluppo della cultura della pace, alla coscienza dei valori della Patria, delle sue Istituzioni, della legalità e sia ispirata ai principi della solidarietà e della tolleranza;
 - risponda alle linee programmatiche dell'amministrazione Comunale;
 - sia legata alle tradizioni locali;
 - abbia carattere nazionale o internazionale;
 - sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studi (università) o di organismi culturali e sportivi.
4. Non sono ammesse al Patrocinio iniziative di carattere partitico o sindacale. La concessione del Patrocinio non comporta l'assunzione di oneri finanziari da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo articolo 61.

Articolo 60

(Accoglimento della richiesta di patrocinio e/o di contributo)

1. Nel caso di accoglimento della richiesta di patrocinio e/o di contributo, l'Amministrazione Comunale può concedere l'eventuale uso gratuito delle strutture e delle attrezzature comunali, provvedere alla pubblicizzazione dell'iniziativa, erogare un contributo economico, conferire targhe, coppe o altri premi secondo la natura della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.
2. Per quanto concerne la concessione di contributi economici, il richiedente dovrà inoltrare per tempo (almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione) domanda scritta allegando programma dettagliato, preventivo di spesa e una dichiarazione comprovante analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti oltre all'elenco degli eventuali sponsor.
3. L'Amministrazione si riserva di verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione con relativo consuntivo di spesa e ogni altra documentazione in merito.
4. Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata, limitatamente al periodo della manifestazione, dovrà riportare lo stemma civico, l'indicazione "Comune di Nole" e, se del caso, la titolarità del relativo Assessorato proponente il patrocinio. La bozza di detto materiale dovrà essere visionata dall'Assessorato e/o dall'Ufficio competente.
5. Per le iniziative e le manifestazioni ammesse al patrocinio e/o al contributo comunale, che siano patrocinate anche da altri Enti pubblici, in tutte le forme pubblicitarie adottate, è consentita la citazione di detti enti nello stesso modo in cui risulta evidenziata la dicitura del Comune di Nole.
6. È ammesso altresì il ringraziamento pubblicitario con la citazione degli sponsor purché la scritta appaia al fondo del messaggio e a caratteri più piccoli.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il diniego e/o la revoca del patrocinio e del contributo anche per successive analoghe iniziative.

Articolo 61
(Disposizioni fiscali e contributive)

1. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto, Irap, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi, tenuto conto della vigenza di regimi agevolativi riservati agli Enti non commerciali ed alle Onlus, cui gli organizzatori potranno fare ricorso ricorrendone i presupposti.
2. Gli organizzatori dovranno, altresì, attenersi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del lavoro.

CAPO II
ISTITUZIONE DELLE SAGRE CON CADENZA ANNUALE

Articolo 62
(Premessa)

1. Alle sagre che si svolgono con cadenza annuale nel comune di Nole non è applicabile la disciplina di cui alla Legge regionale 28 novembre 2008, n. 31 recante “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese” in quanto non si tratta di manifestazioni fieristiche. Tali sagre, su richiesta dell’organizzatore, sono iscritte nel calendario Regionale, parte II°, dedicata alle Sagre e Fiere Mercato.

Articolo 63
(Soggetti organizzatori)

1. Fatto salvo quanto disposto all’art. 51 del presente regolamento, le sagre con cadenza annuale previste sul territorio di Nole sono di regola organizzate dalla Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione Commercianti e l’Amministrazione Comunale.

Articolo 64
(Date, aree di svolgimento e denominazione)

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del presente Regolamento, vengono istituite le sagre con cadenza annuale che si svolgono secondo il seguente calendario e con la relativa denominazione:

<i>Data di svolgimento</i>	<i>Denominazione</i>
2 giugno di ogni anno	SAGRA DELL’OFELA
Seconda domenica di ottobre di ogni anno	SAGRA COLORI E SAPORI D’AUTUNNO

2. Le aree di svolgimento dovranno tenere conto delle prescrizioni di sicurezza di cui all’art. 58 del presente regolamento, e potranno coinvolgere aree pubbliche oppure private messe a disposizione dell’organizzazione.
3. Per quanto possibile e compatibilmente con le norme di sicurezza, le aree di svolgimento saranno individuate in modo da coinvolgere alternativamente le zone dell’abitato.

Articolo 65
(Soggetti ammessi a partecipare e presentazione istanze)

1. Possono partecipare alle due Sagre indicate i seguenti soggetti:
 - Venditori occasionali (hobbisti)
 - Titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo alimentare e non alimentare, purché compatibili con la tipologia di manifestazione
 - Titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande
2. Le domande andranno presentate su apposito modulo di richiesta di partecipazione, corredato dalla documentazione prevista.
3. La partecipazione all'evento potrà essere su invito e l'organizzatore si può riservare la facoltà di escludere a suo insindacabile giudizio gli operatori che trattano prodotti ritenuti incompatibili con la tipologia di manifestazione, o i cui banchi/mezzi presentino difficoltà di collocazione nelle strade interessate, od ancora per altre cause.
4. Per i venditori occasionali, in possesso del tesserino previsto dalla normativa regionale, oltre alla manifestazione di interesse a partecipare alla manifestazione redatta su apposito modello dedicato, occorrerà presentare l'elenco dei beni posti in vendita. La mancanza di anche uno solo dei previsti documenti, o la incompleta compilazione degli stessi che renda impossibile il successivo inserimento dei dati nel Portale Rilevazione degli Enti Locali, comporterà l'esclusione automatica della partecipazione alla sagra, fatta salva la possibilità di integrazione dei dati mancanti prima dell'inizio della manifestazione.
5. Le istanze di partecipazione per tutte le sagre e feste paesane sono da presentare almeno 30 giorni prima della data in cui è programmata la manifestazione, presso l'Ufficio Commercio del Comune di Nole, che ne valuterà la rispondenza ai criteri di ammissibilità, in collaborazione con gli organizzatori.
6. Le istanze ammesse saranno trasmesse all'organizzatore per gli adempimenti conseguenti, ivi compresa l'assegnazione dello spazio di vendita/espositivo in base alla dislocazione delle aree interessate alla manifestazione ed in aderenza al piano di sicurezza redatto da tecnico abilitato.

TITOLO IV
ABROGAZIONE DI NORME

Articolo 66
(Norme abrogate)

1. Il regolamento comunale per le aree mercatali ed esercizio del commercio sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2018, è abrogato e sostituito dal presente, che assorbe, con l'atto di approvazione, il disposto di cui all'art. 21 del citato regolamento ad oggetto "estremi dell'atto di approvazione" con il quale è stato istituito il mercato del mercoledì in via Devesi, nell'attuale disposizione, che viene mantenuta.

Il presente Regolamento:

- È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.06.2021 con atto n. 41
- È stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi
dal 07.07.2021 al 23.07.2021.
- È stato ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni dal 24.07.2021 al 08.08.2021.

È entrato in vigore il 09.08.2021

Nole, 26.08.2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

BARBATO dott.ssa Susanna

